

SCHEMA DI ACCORDO DI COPROGETTAZIONE TRA IL COMUNE DI VIGEVANO E _____ PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA ABITATIVA DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI POVERTA' ESTREMA – PERIODO 1/5/2026-30/4/2029

CIG _____

Premesso:

- che nei confronti delle persone adulte in situazione di grave emarginazione presenti sul territorio, senza dimora, in condizione di grave disagio personale, economico, familiare o sociale, a rischio di isolamento ed emarginazione sociale, il Comune di Vigevano opera al fine di soddisfare i bisogni primari, garantire condizioni minime di sussistenza, di dignità e di promozione sociale, favorire l'orientamento e l'accesso alla rete dei servizi e la presa in carico, definire e coordinare prestazioni e tipologie di intervento integrate con le diverse opportunità a sostegno dell'autonomia e dell'inclusione sociale;
- che, con la Determinazione Dirigenziale del Settore Politiche Sociali Culturali Educative e Giovanili n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di avviso pubblico e i relativi allegati, per la sollecitazione di manifestazioni di interesse da parte di Enti del Terzo Settore interessati a coprogettare con il Comune ai sensi dell'art. 55 del Codice del Terzo Settore la gestione dei servizi di accoglienza abitativa di soggetti in condizione di povertà estrema per il periodo 1/5/2026-30/4/2029,
- che l'avviso pubblico è stato pubblicato sul sito Internet istituzionale dell'Ente a far tempo dal _____,
- che, entro il termine fissato del _____, risultano pervenute manifestazioni di interesse da parte di _____;
- che, con la Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, è stata nominata la commissione per la valutazione delle proposte progettuali pervenute,
- che, nella seduta del _____, giusto verbale agli atti d'ufficio prot. n. _____ del _____, la commissione, effettuata la disamina delle proposte progettuali pervenute, ha attribuito alle stesse il punteggio di _____,
- che con la Determinazione Dirigenziale n. ____ del _____ si è preso atto dell'esito dei lavori della Commissione;

Richiamati:

- l'art. 118, 4° comma, della Costituzione, che ha riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale per lo svolgimento di attività di interesse generale,
- la Legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali",
- l'articolo 1 comma 1, l'art. 3, l'art. 4 comma 1, l'art. 5 comma 1 e l'art. 7 comma 1 del D.P.C.M. 30 marzo 2001 recante *"Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall'art. 5 della legge 8 novembre 2000. n. 328"* che forniscono indirizzi per la regolazione dei rapporti tra Comuni e loro forme associative con i soggetti del Terzo Settore ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla legge n. 328 del 2000, nonché per la valorizzazione del loro ruolo nell'attività di programmazione e progettazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

-il D. Lgs. N. 117/2017 – Codice del Terzo Settore, il quale riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del terzo settore, dell’associazionismo, dell’attività di volontariato quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne favorisce l’apporto originale per il perseguimento di finalità civiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con Stato, Regioni, Province autonome ed enti locali,

-l’art. 55 del D. Lgs. N. 117/2017, il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche, nell’esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività degli Enti del terzo settore, ne assicurano il coinvolgimento attivo attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare quelle relative alla programmazione sociale di zona,

-il comma 3 dell’art. 55, il quale stabilisce che la co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui al comma precedente,

-il Decreto Ministeriale n. 72 del 31 marzo 2021 “Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli artt. 55-57 del D. Lgs. N. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)”,

- l’art. 6 del D. Lgs. n. 36/2023, ai sensi del quale la Pubblica Amministrazione, in attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, può apprestare modelli organizzativi di amministrazione condivisa, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli Enti del Terzo Settore di cui al Codice del Terzo Settore, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato;

Tutto ciò premesso e considerato

Vista la Determinazione Dirigenziale n. ____ del ____, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione dello schema del presente accordo,

L’anno duemilaventisei (2026), il giorno ____ (____) del mese di _____, in Vigevano, in una sala della sede della sede municipale – Corso Vittorio Emanuele II 25,

TRA

il **Comune di Vigevano**, (C.F. N. 85001870188; P.IVA 00437580186), con sede in Vigevano, Corso Vittorio Emanuele II 25, rappresentato da Garofalo Paola, nata a _____ il _____, che interviene nella sua qualità di Dirigente del Settore Politiche Sociali Culturali Educativi e Giovanili del Comune di Vigevano e pertanto autorizzata ad impegnare legalmente e formalmente l’Amministrazione Comunale per il presente atto, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

E

il _____, con sede in _____, Via _____, C.F./P. IVA _____, iscritta _____, rappresentato da _____, nato a _____ il _____, che interviene nella sua qualità di legale rappresentante dell’Ente,

si conviene e si stipula quanto segue

INDICE

- Art. 1 – *Oggetto dell'accordo di coprogettazione*
- Art. 2 – *Finalità e destinatari del progetto*
- Art. 3 – *Durata dell'accordo di coprogettazione*
- Art. 4 – *Gestione delle attività. Organizzazione del soggetto coprogettante*
- Art. 5 – *Obblighi e responsabilità delle Parti. Impegni generali di cooperazione*
- Art. 6 – *Obblighi del Comune di Vigevano*
- Art. 7 - *Compiti e obblighi del soggetto attuatore*
- Art. 8 – *Tavolo tecnico di coordinamento e monitoraggio. Riapertura della coprogettazione*
- Art. 9 – *Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*
- Art. 10 – *Clausole di tracciabilità*
- Art. 11 - *Riservatezza e trattamento dei dati personali*
- Art. 12 – *Comunicazioni*
- Art. 13 – *Definizione delle controversie*
- Art. 14 – *Risoluzione. Recesso*
- Art. 15 – *Spese contrattuali*

Art. 1 - Oggetto dell'Accordo di coprogettazione

Oggetto del presente Accordo è la regolamentazione dei rapporti tra le Parti finalizzati alla coprogettazione e gestione dei servizi di accoglienza abitativa di soggetti in condizione di povertà estrema per il periodo 1/5/2026-30/4/2029.

Le attività oggetto dell'accordo sono descritte nei seguenti elaborati progettuali definiti durante i tavoli di coprogettazione, che si allegano al presente Accordo per farne parte integrante e sostanziale:

.....

.....

Art. 2 – Finalità e destinatari del progetto

Le Parti concordano che obiettivo strategico primario è la gestione per il periodo 2026-2029 dei servizi di accoglienza abitativa di soggetti in condizione di povertà estrema, segnalati dal Comune di Vigevano e dai Comuni dell'Ambito Territoriale della Lomellina.

I servizi in oggetto sono finalizzati a soddisfare esigenze di temporanea difficoltà abitativa derivante – in via esemplificativa – da assenza di dimora, sfratto o altra forma di perdita dell'abitazione, temporanea indisponibilità della stessa, impossibilità di permanenza a domicilio.

In continuità con le esperienze del precedente periodo 2021-2026, gli interventi oggetto di co-progettazione devono prendere a riferimento le “*Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia*”.

Gli obiettivi generali perseguiti sono:

- perseguire il rafforzamento del sistema dei servizi, a fronte della complessità, multiproblematicità e dimensione variabile del fenomeno,
- rafforzare la rete pubblico-privata già esistente, consolidando il sistema di accoglienza che attualmente è operativo e che vede un potenziamento nel periodo invernale a favore di adulti in situazione di marginalità con problematiche socio sanitarie e/o dipendenze patologiche;
- offrire azioni di orientamento e accompagnamento ai percorsi di accesso ai servizi del territorio;
- potenziare azioni di accompagnamento e presa in carico per situazioni a rischio di marginalità e per senza dimora.

In particolare, sono previste le seguenti tipologie di servizio:

dormitorio: accoglienza di ospiti senza fissa dimora che versano in stato di povertà estrema o in situazione di grave difficoltà temporanea, in prima accoglienza, per periodi medio/brevi, con la possibilità di un'ospitalità ripetibile;

accoglienza di secondo livello: ospitalità con attivazione di percorsi di 12/18 mesi finalizzata al reinserimento sociale, lavorativo e all'autonomia;

accoglienza di terzo livello: fase finale della riacquisizione della propria indipendenza raggiungibile attraverso la capacità di mantenere nel tempo un lavoro e una casa;

accoglienza femminile: accoglienza e supporto in forma residenziale a donne in stato di emarginazione o vittime di violenza di ogni genere, con o senza figli a carico, che si trovano in situazioni di grave disagio sociale ed economico o in uno stato caratterizzato da gravi problematiche familiari, con necessità di pronta accoglienza temporanea.

Art. 3 - Durata dell'Accordo di coprogettazione

Il presente Accordo decorre dalla data di stipulazione e scadrà il 30 aprile 2029.

Il soggetto coprogettante è comunque obbligato ad assicurare la disponibilità della documentazione e di ogni altra informazione richiesta nell'espletamento dei controlli eseguiti successivamente alla conclusione degli interventi.

Art. 4 - Gestione delle attività. Organizzazione del soggetto coprogettante

Le attività e azioni dirette a raggiungere le finalità e gli obiettivi del progetto sono definite nella documentazione progettuale allegata al presente Accordo.

Il soggetto attuatore si impegna ad avviare le attività progettuali entro, al più tardi, 30 (trenta) giorni decorrenti dalla sottoscrizione dell'Accordo.

Il soggetto attuatore si impegna a disporre di idoneo personale dipendente e volontario in misura tale da garantire il regolare svolgimento delle attività, in coerenza con quanto previsto nel progetto allegato. Si obbliga ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive in conformità ai contratti collettivi di lavoro di riferimento per il ramo di attività e ad ogni altra disposizione di legge vigente. Lo stesso soggetto provvede a propria cura e spese alle assicurazioni di legge e alla osservanza di tutte le previdenze stabilite a favore dei prestatori d'opera, tenendone del tutto indenne e sollevato il Comune di Vigevano. È altresì responsabile dell'operato del proprio personale. Il Comune di Vigevano rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il soggetto attuatore e i suoi dipendenti e volontari, sicché nessun diritto potrà essere fatto valere verso il Comune stesso. Il soggetto attuatore deve operare con personale in possesso delle necessarie qualifiche professionali garantendo l'attuazione degli obiettivi e la corretta effettuazione delle prestazioni previste. Il soggetto attuatore si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivatagli ai sensi di legge nell'espletamento delle attività oggetto dell'Accordo.

Il soggetto attuatore risponderà di eventuali danni a persone e/o cose, cagionati a terzi – compresi i beneficiari delle attività – in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del presente Accordo e per l'intera durata del medesimo, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni eventuale pretesa risarcitoria di terzi. Il Comune di Vigevano è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni ed altro che dovesse accadere al personale del soggetto attuatore o a terzi durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo.

Art. 5 - Obblighi e responsabilità delle Parti. Impegni generali di cooperazione

Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione del presente Accordo, a contribuire allo svolgimento delle attività di propria competenza con la massima cura e diligenza e a tenere tempestivamente informata l'altra parte di ogni criticità che dovesse manifestarsi, nonché periodicamente sulle attività effettuate.

Le Parti sono direttamente responsabili della esatta realizzazione delle attività, ciascuna per quanto di propria competenza, ed in conformità con quanto previsto dal presente Accordo.

Le Parti reciprocamente si dovranno adoperare in uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività conformando la propria attività ai principi di fiducia reciproca, responsabilità, sostenibilità, efficienza ed economicità, trasparenza, proporzionalità, adeguatezza e differenziazione, autonomia e sussidiarietà.

Art. 6 – Obblighi del Comune di Vigevano

Il Comune di Vigevano si impegna a mettere a disposizione:

risorse finanziarie in misura pari a quanto di seguito indicato

anno 2026 (1/5/2026-31/12/2026)	€ 87.656,10
anno 2027	€ 130.000,00
anno 2028	€ 130.000,00
anno 2029 (1/1/2029-30/4/2029)	€ 43.300,00

per un totale di complessivi € 390.956,10 per tutta la durata dell'accordo, quali contributi espressamente destinati ad Enti del Terzo Settore per l'attuazione di tutte le attività definite con la presente co-progettazione. Detto rimborso spese assume natura e funzione esclusivamente compensativa degli oneri e responsabilità del soggetto attuatore per la condivisione della funzione pubblica di produzione ed erogazione di servizi. Per la sua natura compensativa e non corrispettiva, il rimborso, fuori campo IVA ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. n. 633/72 e ss. mm. ed ii., sarà erogato solo a titolo di copertura dei costi effettivamente sostenuti, rendicontati e documentati dal soggetto attuatore per la partecipazione alla realizzazione dei servizi e degli interventi co-progettati. L'importo di cui sopra costituisce il massimo importo erogabile dall'Amministrazione precedente.

Il contributo è finanziato con risorse proprie di bilancio e con quote della Quota Povertà Estrema del Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale (c.d. Fondo Povertà) messe a disposizione dall'Ambito Territoriale della Lomellina.

Il soggetto coprogettante si impegna a predisporre il rendiconto delle spese sostenute, corredato dalle *check list* e dai documenti giustificativi, nel rispetto di quanto previsto dalle Linee Guida per l'impiego della Quota Povertà Estrema del Fondo Povertà delle relative annualità e dalla normativa contabile nazionale.

La rendicontazione prevede l'invio della seguente documentazione:

- dettagliata relazione che illustri le modalità di svolgimento delle azioni realizzate,
- rendicontazione delle spese effettivamente sostenute corrispondenti ai pagamenti eseguiti per la realizzazione delle attività.

I documenti contabili devono essere riferiti alle spese previste nella proposta progettuale approvata e nel relativo piano economico-finanziario e corrispondere alle voci di costo ammesse. Tutti i documenti giustificativi di spesa devono essere conformi alle disposizioni di legge vigenti ed intestati al soggetto attuatore.

La liquidazione delle somme è subordinata alla verifica con esito positivo della regolarità contributiva del soggetto co-progettante, al superamento positivo delle verifiche tecniche e, in generale, alla sussistenza dei presupposti che ne condizionano l'esigibilità.

Il presente Accordo non assume le caratteristiche del contratto di appalto trattandosi di Accordo di coprogettazione.

Per la realizzazione delle attività progettuali, il Comune di Vigevano metterà a disposizione, ad uso esclusivo per tutta la durata dell'accordo di coprogettazione, le seguenti unità immobiliari di proprietà del Comune di Vigevano:

Casa Josef: immobile sito in Viale Artigianato 35, struttura confiscata alla criminalità organizzata, identificata al Catasto Urbano al Foglio 36 mappale 4248 – D/8 – piano T - S1 (attualmente destinato a 10 posti dormitorio maschile e 6 posti accoglienza maschile di secondo livello),

Casa di Booz: immobile sito Via del Cimitero 15/17 – frazione Morsella – identificato al Catasto Urbano al Foglio 60 mappale 315 - B/1 (attualmente destinato a 10 posti accoglienza femminile o mamma/bambino),

Casa Abramo 1 e 2: due appartamenti siti in Via Cusago 3, censiti al NCEU al Foglio 49 mappali 1012/24 e 1012/26 – A/3 cl. 2 (accoglienza maschile di terzo livello o nucleo familiare 4 posti + 4 posti – uno dei due appartamenti è destinato alle persone soggette a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria).

La disciplina dell'utilizzo delle suddette unità immobiliari sarà oggetto di un distinto e specifico contratto di comodato.

Il Comune di Vigevano mette anche a disposizione:

- propri locali presso i quali potranno essere svolte, durante la co-progettazione e durante lo svolgimento del progetto, le riunioni e gli incontri tra Comune e partner o altri *stakeholder*,
- l'apporto lavorativo del RUP e del personale tecnico ed amministrativo a supporto del RUP,
- le spese di manutenzione straordinaria relativa alle unità immobiliari messe a disposizione.

Art. 7 - Compiti ed obblighi del soggetto attuatore

Con la sottoscrizione del presente Accordo, il soggetto attuatore si obbliga a:

- sviluppare il progetto così come descritto nella documentazione allegata al presente Accordo,
- apportare e mettere a disposizione le risorse di propria competenza come indicate nel piano economico finanziario facente parte della proposta progettuale allegata, in misura non inferiore a € 40.000 annui, a titolo di co-finanziamento alla realizzazione del progetto,
- fornire al Comune tutte le informazioni e i dati relativi allo stato di attuazione del progetto;
- conservare tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa delle attività svolte su supporti informatici adeguati, garantendo in particolare la disponibilità dei giustificativi relativi alle spese sostenute;
- apporre il logo del Comune di Vigevano e i loghi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (per quanto attiene all'utilizzo di quote del Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale) su tutti i materiali di comunicazione legati al progetto, sui quali andranno riportate le diciture "Progetto realizzato in co-progettazione con il Comune di Vigevano" e "Intervento finanziato con risorse del Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali"

Art. 8 - Tavolo tecnico di coordinamento e monitoraggio. Riapertura della coprogettazione

La responsabilità dell'attuazione ed implementazione delle azioni ed attività oggetto di co-progettazione è in capo al soggetto attuatore. Per favorire il coordinamento e le verifiche sulla corretta attuazione del progetto è istituito un tavolo tecnico di coordinamento e monitoraggio composto da: a) Dirigente Settore Politiche Sociali Culturali Educative e Giovanili o suo delegato e dal Responsabile del Servizio Sociale Professionale o suo delegato, eventualmente integrati dai propri referenti tecnici ed amministrativi; b) due referenti del soggetto attuatore, eventualmente integrati dai propri referenti tecnici ed amministrativi.

Il tavolo tecnico di coordinamento si riunisce almeno a cadenza bimestrale e definisce le modalità operative ordinarie di raccordo e di condivisione delle azioni ed attività. Sono fatti salvi eventuali ulteriori momenti di verifica che i soggetti interessati ritenessero necessario prevedere al fine di monitorare lo stato di attuazione delle attività progettuali.

Ciascuna Parte si riserva di chiedere, in qualsiasi momento, all'altra Parte la ripresa del tavolo di coprogettazione per procedere alla integrazione e/o revisione e/o verifica delle azioni ed attività previste.

Art. 9 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 comma 3 del DPR n. 62/2003 "Regolamento recante codici di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165" e del Codice di Comportamento del Comune di Vigevano, il soggetto co-progettante e, per suo tramite, i relativi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegna, pena la risoluzione del rapporto con il Comune, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto compatibili.

Art. 10 - Clausole di tracciabilità

Ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 ("Piano straordinario contro le mafie") e s.m.i. il soggetto coprogettante assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. I pagamenti relativi al presente Accordo saranno effettuati, ai sensi della L. 13 agosto 2010, n. 136, esclusivamente a mezzo bonifico bancario al conto

corrente dedicato indicato dal soggetto coprogettante, con l'indicazione del CUP relativo alle singole annualità del Fondo Povertà utilizzate.

Il soggetto coprogettante obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. L'Accordo si risolverà automaticamente qualora il soggetto coprogettante non adempia agli obblighi di tracciabilità previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Art. 11 - Riservatezza e trattamento dei dati personali

Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa e i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente Accordo o comunque in relazione ad esso in conformità alle disposizioni di legge, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo, per la durata dell'Accordo stesso.

Le Parti si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio, durante l'esecuzione del presente Accordo. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.

Il trattamento di dati personali per il perseguimento delle finalità del presente Accordo è effettuato dalle Parti sottoscrittrici in conformità ai principi di liceità, proporzionalità, necessità e indispensabilità del trattamento, ai sensi della vigente normativa.

Art. 12 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni tra le Parti devono essere inviate, salva diversa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:

per il Comune di Vigevano: protocollovigevano@pec.it

per il soggetto partner: _____

Art. 13 - Definizione delle controversie

Per tutte le controversie dipendenti dall'interpretazione del presente Accordo e dalla sua applicazione, qualora non sia stato possibile ricomporle in via amichevole nel termine di 30 (trenta) giorni da quello in cui viene notificato da una delle due Parti contraenti un atto o un provvedimento formale di contestazione o di rilievo, il Foro competente è quello di Pavia

Art. 14 - Risoluzione. Recesso

Il Comune di Vigevano può procedere alla dichiarazione di risoluzione unilaterale del presente Accordo in ogni momento, previa diffida scritta ad adempiere entro il termine che sarà indicato nella diffida stessa e di almeno venti giorni, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dal soggetto co-progettante fino al ricevimento della diffida, per comprovata inadempienza da parte del soggetto partner stesso degli impegni assunti e previsti nei precedenti articoli del presente Accordo.

E' facoltà di entrambe le Parti recedere dall'Accordo, previa comunicazione all'altra parte a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o PEC spedita entro tre mesi prima della cadenza annuale del contratto; il recesso avrà comunque effetto dalla data di cadenza annuale.

Art. 15 - Spese contrattuali

Il presente Accordo, redatto nella forma della scrittura privata non autenticata e sottoscritta mediante apposizione di firma digitale, sarà registrato in caso d'uso a norma dell'art. 5 comma 2 DPR n. 131/86. Le spese dell'eventuale registrazione saranno a carico del soggetto che la richiede.

Il presente Accordo è esente dall'imposta di bollo e di registro, ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. n. 117/2017.